



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

All'Ispettorato nazionale del lavoro
Direzione Centrale Coordinamento
Giuridico – Ufficio I
DCGiuridica@ispettorato.gov.it

E, p.c.

Al Consiglio nazionale dell'ordine dei
consulenti lavoro
consigionazionale@consulentidellavoro.it

Al Dipartimento per le politiche del lavoro,
previdenziali, assicurative e per la salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro
dipartimentolavoro@lavoro.gov.it

Oggetto: Esami di Stato 2026 per l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro - richiesta di indicazioni uniformi sullo svolgimento delle prove d'esame. Riscontro.

Si riscontra la nota prot. n. 2150 del 6 ottobre 2026, in atti prot. n. 16279 del 7 ottobre 2026, con cui codesto Ispettorato nazionale del lavoro chiede di fornire elementi di valutazione in ordine ai quesiti sottoposti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro relativi alle modalità di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, sessione 2026.

In particolare, il Consiglio dell'Ordine ritiene necessario fornire indicazioni agli Ispettorati territoriali e ai componenti delle Commissioni in merito:

- a) ai testi di legge consultabili durante le prove;
- b) all'ammissibilità dell'utilizzo della calcolatrice;
- c) all'impiego di strumenti digitali in favore di candidati con difficoltà di scrittura.

Con riferimento al **primo quesito**, relativo al tipo di testi consultabili, appare compatibile con l'art. 2, comma 4, del D.D. n. 1/2026 distinguere, come prospettato da codesto Ispettorato, tra codici commentati, che contengono elaborazioni dottrinali e ricostruzioni degli orientamenti giurisprudenziali, e codici annotati,



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

nei quali sono invece riportati richiami o massime giurisprudenziali in corrispondenza delle singole disposizioni normative.

In merito, questa Direzione Generale, ritiene la disposizione dell'art. 2, comma 4, del D.D. n. 1/2026, la quale prevede che *"i candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari"*, senza contenere un espresso divieto di utilizzo dei codici annotati, debba essere interpretata nel suo significato letterale, consentendo dunque l'ammissione di codici annotati, ferma restando l'autorizzazione preventiva della Commissione esaminatrice, cui compete un potere di verifica del materiale consultabile al fine di evitare situazioni che possano alterare la parità tra concorrenti.

In merito al **secondo quesito**, relativo all'ammissibilità dell'utilizzo della calcolatrice, si rileva che il D.D. n. 1/2026 non contiene alcuna previsione in merito. Al riguardo, si condivide la possibilità prospettata da codesto ispettorato circa l'utilizzabilità di calcolatrici elettroniche non programmabili e prive di funzionalità che consentano la memorizzazione, la consultazione o la riproduzione di testi, dati o formulari. In tale ipotesi si può consentire l'utilizzo della calcolatrice in quanto si può ritenere che la stessa sia un mero ausilio materiale per l'esecuzione dei calcoli richiesti, in particolare, per lo svolgimento della prova teorico-pratica di diritto tributario.

Infine, si condivide quanto rappresentato sul **terzo quesito** relativo ai compiti di verifica che deve svolgere la Commissione esaminatrice in merito all'impiego di strumenti digitali, come tablet o dispositivi di videoscrittura, quale ausilio necessario per i candidati con patologie o limitazioni fisiche, bilanciando i principi di tutela della disabilità e di par condicio tra candidati.

Infatti, la Commissione non può escludere tali strumenti sulla base di un divieto generale di uso di dispositivi elettronici, ma deve effettuare una valutazione concreta delle esigenze del candidato e motivare adeguatamente un eventuale diniego degli ausili richiesti. Tale verifica risponde alla necessità di garantire la parità di trattamento dei portatori di disabilità in attuazione dell'art. 20 della legge n. 104/1992 e del d.lgs. n. 216/2003.



Il Direttore Generale

Maria Condemì
Firmato digitalmente da
CONDEMI MARIA
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

MC/RDO/ES

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.